



ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Tra

le OSC di cui all'art. 26, co. 2, lett. a e b, della L. n. 125/2014, rappresentate da Silvia Stilli, presidente AOI – Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale e Andrea Borgato con delega del Presidente di LINK 2007 – Cooperazione in Rete, con l'assistenza tecnica di Paolo Stern e Sara Di Ninno (Nexumstp), di seguito denominate le OSC

e

le ORGANIZZAZIONI SINDACALI: FeLSA CISL rappresentata da Francesca Piscione e Stefania Pacillo, NidiL CGIL rappresentata da Roberta Turi, Giuseppe Benincasa, Tatjana Bassanese, Attilio Naddei, Andrea Orazi, Gaia Stanzani, Giulia Tagliaferri, Alberto Zoratti, UILTemp rappresentata da Gianvincenzo Benito Petrassi, di seguito denominate OO.SS.

e unitamente di seguito denominate "le Parti",

è stipulato il presente Accordo collettivo, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, co. 2, lett. A e nelle previsioni del D.lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore.

PREMESSA

- a) Le OSC (organizzazioni della società civile), previste dalla legge n. 125, art. 26, operano senza finalità di lucro nella cooperazione internazionale ai fini della lotta alla povertà, dello sviluppo e dell'aiuto umanitario e promuovono e diffondono i valori e la cultura della solidarietà, la difesa e promozione dei diritti fondamentali della persona, il perseguimento della giustizia ed equità nei rapporti politici ed economici internazionali. Le OSC sono attive in situazioni di gravi difficoltà con l'obiettivo di sostenere le capacità di sviluppo autonomo e il bene comune, nella convinzione che il sostegno alle popolazioni povere e indigenti a causa del sottosviluppo, di guerre o calamità naturali sia un dovere etico e di giustizia. Esse svolgono inoltre attività di informazione, educazione, advocacy e attività progettuali in ambito sociale e di co-sviluppo, anche ai fini dell'integrazione degli immigrati e rifugiati e con il loro coinvolgimento attivo in Italia e in Europa. Intendono così contribuire da un lato a migliorare la conoscenza dei problemi della povertà e delle ingiustizie a livello globale, promuovendo i principi della solidarietà e della giustizia nei rapporti internazionali e nazionali e, dall'altro, sollecitare in merito l'impegno personale e collettivo.
- b) Le OSC sono inoltre impegnate nel raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Agenda 2030, approvata dalle Nazioni Unite nel 2015.
- c) Le OSC evidenziano come anche il settore della solidarietà internazionale e nazionale attraverso ormai da anni un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia dei finanziamenti pubblici che di quelli privati che sono alla base dell'operatività e dell'esistenza stessa delle OSC.

- d) Le Parti, riconoscono nella specificità del settore in cui operano le OSC la presenza di quelle particolari esigenze di carattere organizzativo per le quali si rende necessario adottare una specifica disciplina relativa ai trattamenti economici e normativi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 81/2015;
- e) Per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente si applicheranno i CCNL di settore stipulati dalle associazioni datoriali e dei/delle lavoratori/lavoratrici comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: *prevalentemente "Commercio, Terziario, Servizi, Distribuzione", "Cooperative sociali", "Uneba", "Agidae"*.

Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:

Art. 1 – Ambito di applicazione soggettivo

Il presente Accordo si applica a tutte le OSC aderenti ai soggetti firmatari AOI e Link 2007. L'adesione di altre OSC di cui all'art. 26, co. 2, lett. a e b, della L. n. 125/2014 sarà possibile previa comunicazione formale alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 12.

Gli ulteriori organismi iscritti nell'apposito albo previsto dal comma 3 dell'art. 26 della L. n. 125/2014, la cui finalità statutaria, nonché l'attività prevalente, è la cooperazione internazionale allo sviluppo, potranno applicare il presente accordo previa comunicazione alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 12.

Ai fini della propria efficacia, le norme del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli articoli come nel loro complesso, sono correlate ed inscindibili. Non ne è ammessa l'applicazione parziale.

Art. 2 – Rapporti di lavoro parasubordinato: ambito di applicazione oggettivo

Il presente Accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato, che si svolga in Italia o all'estero, e riconducibile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all'interno di ogni singola OSC.

Nell'ambito delle OSC il lavoro dipendente è riconosciuto quale forma contrattuale tipica per le attività di struttura, caratterizzata da un'assenza di autonomia e di autodeterminazione delle modalità di esecuzione della prestazione.

Il presente Accordo Quadro non si applica pertanto a quei profili professionali che, svolgendo presso le singole OSC mansioni tipiche delle attività di struttura, sono da ricondurre nell'ambito della subordinazione anche mediante appositi percorsi di stabilizzazione.

Art. 3 – Profili professionali

3.1 - Requisiti e caratteristiche

Al fine di stabilire gli ambiti di attività e le modalità di esecuzione della prestazione, organizzata autonomamente dal/dalla Collaboratore/Collaboratrice sia in Italia che all'estero, ferme restando le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo con il Committente, e di definire conseguentemente importi minimi per i compensi da erogare ai/alle collaboratori/collaboratrici coordinati e continuativi, le Parti concordano sull'individuazione dei seguenti profili professionali:

Premesso che:

- Le attività di seguito descritte nei moduli funzionali si intendono in ogni caso caratterizzate da autonomia organizzativa, fermo restando il coordinamento con il committente;

- La colonna dell'esemplificazione delle attività riconducibili a ciascun modulo è da considerarsi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo;
- Accordi individuali o collettivi a livello di OSC, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 D.lgs. 117/2017, potranno prevedere incrementi della remunerazione sulla base di elementi specifici quali:
 - o Esperienza nel ruolo;
 - o Titoli di studio particolari;
 - o Particolarità del progetto o dell'incarico;

Si identificano i seguenti moduli d'inquadramento dei/delle collaboratori/collaboratrici coordinati e continuativi:

Profili professionali	DESCRIZIONE	ESEMPLIFICAZIONE ATTIVITA'
A	Attività che richiedono al/alla collaboratore/collaboratrice il possesso di un elevato grado di esperienza e/o di competenze professionali/settoriali, notevoli conoscenze linguistiche, capacità di: <ul style="list-style-type: none"> - lavorare in contesti multiculturali e relazionarsi con le comunità e le autorità locali, con i donatori (anche internazionali) e con le rappresentanze diplomatiche; e/o - monitorare e coordinare progetti o parti di progetto, gestire i rapporti con gli operatori tecnici, valutare le attività dei progetti; e/o - pianificare tempi e budget e verificare il rispetto delle procedure internazionali, italiane e dell'organismo; - redigere report e/o - gestire i team paese, la loro supervisione, la divisione e la pianificazione delle competenze e dei compiti; e/o - gestire audit locali 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinatore/Collaboratrice di missioni/di attività complesse - Rappresentante legale in caso di attività all'estero
B	Attività che richiedono al/alla collaboratore/collaboratrice il possesso di un buon grado di esperienza e/o di competenze settoriali, ottime competenze tecniche e/o linguistiche, e/o abilitazioni professionali, competenze di rendicontazione.	Medico/a specialista, psicologo/a, tecnico/a delle infrastrutture (ingegnere/architetto/a), responsabile gestione contabile/amministrativa dei progetti Figure del modulo C con responsabilità di supervisione e coordinamento

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right.

GP

C	Attività che richiedono al/alla collaboratore/collaboratrice il possesso di un grado medio di esperienza e/o di competenze settoriali, buone conoscenze tecniche e/o linguistiche, e/o abilitazioni professionali.	Project manager, Coordinatore/coordinatrice amministrazione paese Tecnico specializzato/a con precedente esperienza nel settore e in cooperazione. Logista, specialista gestione contabile/amministrativa dei progetti, specialista IT, specialista <i>food and accomodation</i> . Terapista della riabilitazione, fisioterapista, infermiere/a professionale, educatore/educatrice professionale, tecnico/a biomedicale. Figure del modulo D che operano su progetti di particolare complessità, definita dal contesto geopolitico
D	Attività che richiedono al/alla collaboratore/collaboratrice il possesso di un grado medio di esperienza e/o competenze tecniche e/o conoscenze professionali teoriche specialistiche	Tecnico/a (anche sanitari) con buona esperienza professionale anche senza esperienza di cooperazione. Educatore/educatrice professionale, specialista acquisti, specialista organizzazione, manutenzione e amministrazione attrezzature, fundraiser, grafico/a, specialista di comunicazione/comunicazione social,
E	Attività che richiedono al/alla collaboratore/collaboratrice il possesso di un grado basso di esperienza e/o competenze tecniche e/o conoscenze professionali teoriche specialistiche	Mediatore/mediatrice linguistico, Figure di supporto a quelle dei moduli C e D
F	Attività che non richiedono particolari capacità tecnico-specialistiche/o specifica esperienza	Dialogatore/dialogatrice

La nuova articolazione dei profili professionali non potrà in ogni caso determinare modifiche peggiorative del corrispettivo riconosciuto ai/alle collaboratori/collaboratrici nei contratti in corso o nelle loro proroghe. Le Parti, durante la vigenza dell'Accordo, si impegnano a monitorare i suddetti moduli di inquadramento al fine di verificare la corretta aderenza tra i medesimi e i profili professionali coinvolti.

3.2 – Disciplina comune ai profili professionali

- a) Il/la Collaboratore/Collaboratrice, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza o in contrasto con quelle oggetto del contratto, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione al Committente consistente in una autocertificazione che indichi lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con quelle

GP

GP

GP

GP

GP

dedotte nel contratto e che non ne pregiudichino la tempestiva ed esatta realizzazione. In nessun caso esse possono essere attività di polizia o a carattere militare.

- b) È consentito, nell'ambito del contratto individuale, l'inserimento di una clausola di esclusività dell'attività svolta dal/dalla Collaboratore/Collaboratrice qualora sia attinente a materie di particolare rilevanza e particolare visibilità per il Committente. In questo caso le Parti concordano nel prevedere una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva da contrattare individualmente o nell'ambito della contrattazione collettiva a livello di singola OSC e non inferiore, comunque, al 5% del compenso lordo dovuto al/alla Collaboratore/Collaboratrice.
- c) Per tutta la durata del contratto di collaborazione, nell'esercizio degli incarichi affidati, il/la Collaboratore/Collaboratrice si coordina con i referenti del Committente che gli verranno indicati.
- d) Il Committente può richiedere al/alla Collaboratore/Collaboratrice relazioni periodiche sull'attività svolta e una relazione finale al termine della collaborazione, secondo le modalità indicate dal Committente ed entro i termini fissati nel contratto di collaborazione.
- e) Qualora il Committente avesse adottato specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) e/o un codice etico, gli stessi sono consegnati al/alla Collaboratore/Collaboratrice al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente Accordo Collettivo. L'autonoma capacità organizzativa riconosciuta al/alla Collaboratore/Collaboratrice per la realizzazione delle attività non esclude che l'OSC possa periodicamente esercitare, tramite appositi delegati, forme di indirizzo e coordinamento delle attività oggetto del contratto, al fine di garantire l'integrazione, l'unitarietà e l'efficienza delle attività di cui la stessa deve nella loro interezza rispondere ai finanziatori e ai partner.
- f) Ove per ragioni di rendicontazione contabile all'ente finanziatore risultasse necessario registrare le giornate e/o le ore di effettiva prestazione o comunque i tempi di lavoro, ciò non costituirà per il/la Collaboratore/Collaboratrice assoggettamento a vincoli di orario di lavoro.
- g) La durata dell'incarico sarà concordata tra le parti contraenti all'atto della stipula del contratto di collaborazione e sarà correlata al conseguimento degli obiettivi previsti nel contratto individuale. Ove possibile, la OSC comunicherà al/alla Collaboratore/Collaboratrice eventuali proroghe dei contratti con almeno un mese di preavviso.
- h) Per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività lavorativa si rinvia, per quanto compatibile, al D.lgs. n. 81/08 e alle specifiche procedure adottate da ciascuna OSC – soprattutto con riferimento a crisi ed emergenze – e portate a conoscenza del/della Collaboratore/Collaboratrice tramite consegna contestuale (anche per il tramite di strumenti informatici) alla firma del contratto individuale. In ogni caso le OSC si impegnano ad applicare l'accordo firmato tra le reti delle OSC, il Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e l'Unità di Crisi della Farnesina.
- i) Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e dal/dalla Collaboratore/Collaboratrice e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:

- a) l'identità delle parti contraenti e l'indicazione del settore d'attività del Committente;

5

6

- b) la descrizione dell'attività oggetto della prestazione, degli elementi caratterizzanti, delle sue finalità e dei suoi obiettivi;
- c) la durata della collaborazione e l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente, definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
- d) l'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione;
- e) i diritti del/della Collaboratore/collaboratrice relativamente a maternità, paternità, malattia, infortunio, recupero psicofisico ed eventi sospensivi della prestazione;
- f) le forme assicurative previste;
- g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto e i termini di preavviso da parte del/della Collaboratore/Collaboratrice;
- h) le modalità di rinnovo del contratto e l'eventuale clausola di prelazione;
- i) il diritto di precedenza (Allegato A);
- j) il rinvio al presente Accordo Collettivo.

Art. 4 – Riposo psicofisico, eventi comportanti la sospensione retribuita della prestazione, disciplina dei rimborsi spese, indennità per vitto ed alloggio.

Il/la Collaboratore/Collaboratrice, qualora il suo contratto abbia durata superiore ai quattro mesi, ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario per recupero psicofisico nell'ambito di 12 mesi continuativi di collaborazione. Tale periodo, durante il quale il/la Collaboratore/Collaboratrice non è vincolato a prestazione alcuna, va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione ed, essendo periodo di assenza tra le parti concordato, non determina alcuna riduzione del corrispettivo poiché non preclude il buon risultato dell'attività.

La programmazione del riposo psicofisico dovrà essere definita entro 60 giorni dall'inizio del contratto. Resta inteso che in caso di elementi straordinari legati alla organizzazione e gestione del progetto o in caso di specifica richiesta del/della Collaboratore/Collaboratrice tale termine potrà essere differito. La disposizione non si applicherà in caso di programmi di emergenza.


Qualora la maturazione lo consenta e coordinandosi con la OSC in funzione delle specificità dell'incarico, almeno 15 giorni dovranno essere goduti consecutivamente.

Nel caso di rapporti di durata inferiore a sei mesi, in cui, per la tipologia dell'impegno, non sia possibile la fruizione parziale o totale di tale periodo di riposo, le Parti contraenti potranno definire un'indennità economica sostitutiva dei giorni di mancato godimento del recupero psicofisico. La Commissione Paritetica potrà eseguire un monitoraggio specifico con controllo a campione sul godimento del riposo psicofisico, sia per i/le collaboratori/collaboratrici operanti all'estero che per quelli operanti in Italia, al fine di individuare le modalità più adeguate per rendere effettivo il godimento del periodo di riposo.

In caso di matrimonio o di unione civile ai sensi della normativa vigente, il/la Collaboratore/Collaboratrice ha diritto alla fruizione di 15 giorni di congedo retribuito.

In caso di gravi motivi che dovranno essere adeguatamente giustificati e documentati, il/la Collaboratore/Collaboratrice ha diritto alla fruizione di 15 giorni di permessi retribuiti all'anno.

In caso di contratti per prestazioni all'estero di durata superiore a 12 mesi, l'OSC sostiene ogni 12 mesi le spese per un viaggio di andata e ritorno del/della Collaboratore/Collaboratrice al proprio domicilio/residenza (o altra destinazione richiesta dal/dalla Collaboratore/Collaboratrice, se il costo del viaggio non è superiore a quello verso il domicilio/residenza).



La contrattazione a livello di singola OSC può determinare condizioni di miglior favore in materia di rimborsi spese ed indennità per vitto e alloggio.

Art. 5 – Assenze per malattie, infortunio e tutela della maternità

Nel caso in cui durante il rapporto di collaborazione intervenga una malattia o un infortunio che incida sulla realizzazione dell'attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa, il contratto rimarrà sospeso, fino alla guarigione del/della Collaboratore/Collaboratrice e comunque fino ad un massimo di un sesto della durata stabilita nel contratto quando essa sia determinata, ovvero di trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

Al/alla Collaboratore/Collaboratrice, salvo condizioni di miglior favore stabilite a livello di singola OSC, viene garantita piena copertura economica per 4 giorni di calendario per ogni singolo evento di malattia per 4 eventi nell'anno solare e per 5 giorni di calendario per un ulteriore evento di malattia sempre nell'anno solare, tali da garantire una piena copertura economica complessiva massima di 21 giorni.

Fermo restando quanto sopra stabilito qualora durante il periodo di sospensione del contratto a causa di malattia o infortunio sopraggiungesse la scadenza inizialmente apposta, questa viene posticipata per un periodo corrispondente alla durata dello stato di malattia e comunque non oltre un massimo di 60 giorni dal termine inizialmente previsto. In tale ultimo periodo non saranno dovute coperture economiche di cui al comma che precede.

Le parti riconoscono il valore sociale della maternità.

Fermo restando quanto previsto dal comma 2, art. 64 del D.lgs. n. 151 del 2001, nel caso di maternità intervenuta durante il rapporto di collaborazione, per un periodo pari al congedo obbligatorio (e parentale, qualora la Collaboratrice/Collaboratore ne faccia richiesta), il contratto si intenderà sospeso senza maturazione del compenso, con contestuale proroga per un ulteriore periodo pari alla durata della sospensione e fino ad un massimo di 180 giorni.

Considerata la particolare dislocazione delle attività svolte all'estero, il contesto in cui esse si estrinsecano ed in cui operano le OSC, laddove per motivi oggettivi non fosse possibile prorogare il contratto, ovvero:

- l'intervento previsto sia terminato e non ce ne siano altri simili in corso nello stesso Paese dove è stata svolta l'attività;
- non sia possibile ampliare il numero dei/delle collaboratori/collaboratrici impiegati in attività esistenti nello stesso Paese dove si svolgeva l'attività;

l'OSC propone alla Collaboratrice di essere impiegata in altro progetto il cui luogo di svolgimento sia diverso da quello in cui la Collaboratrice abbia svolto l'attività precedente.

In caso di non accettazione da parte della Collaboratrice, l'OSC riconosce – a titolo di indennità per la mancata proroga – una somma una tantum pari al 2,5% del compenso stabilito dal contratto individuale e comunque non inferiore a € 800,00.

Al fine di consentire un corretto monitoraggio della suddetta misura, la OSC comunica alla Commissione Paritetica il ricorso a tale istituto indennitario e le motivazioni che lo hanno giustificato.

- a) In caso di gravidanza, di adozione e/o affidamento la OSC riconoscerà alla Collaboratrice un contributo una tantum di € 1.000,00 in relazione al corrispondente evento di parto, adozione o affido di minore.

Detto contributo viene alternativamente riconosciuto al/alla Collaboratore/Collaboratrice in caso di morte, grave infermità, abbandono della madre o affidamento esclusivo.

- b) In favore della Collaboratrice madre che non dovesse aver maturato i requisiti per accedere all'indennità di maternità il contributo di cui alla lettera a) riconosciuto a titolo di una tantum s'intende raddoppiato.
- c) Fino a un anno di vita del bambino, verrà riconosciuta alla Collaboratrice madre e in alternativa alla madre al Collaboratore padre una articolazione dell'attività lavorativa che, facendo salve le finalità del contratto individuale e gli obiettivi della collaborazione, tenga conto dei tempi della cura del bambino per consentire la migliore armonizzazioni possibile tra gli impegni lavorativi e quelli relativi alla genitorialità. A tal fine l'articolazione degli impegni, e conseguentemente del tempo di lavoro necessario per la relativa esecuzione, sarà rimodulata al fine di consentire una riduzione dello stesso di un periodo temporale di almeno 2 ore giornaliere.
- d) In caso di maternità e di malattia o infortunio di gravi entità, qualora non previsto dalla polizza assicurativa, l'OSC sosterrà le spese per un viaggio di rientro in Italia e successivamente di ritorno per consentire la prosecuzione delle attività.
- e) Al fine del coordinamento delle diverse attività svolte dalle OSC, per quanto riguarda le attività all'estero verranno considerate le festività del Paese in cui opera il/la Collaboratore/Collaboratrice, che sostituiscono quelle riconosciute in Italia.

Art. 6 - Corrispettivi economici

- a) L'erogazione del corrispettivo avverrà tramite acconti di pari importo con cadenza stabilita nei contratti individuali, di norma mensile, entro il giorno 7, se in Italia, o entro il giorno 15, se all'estero, del mese successivo a quello di riferimento della prestazione. La corresponsione dell'importo corrispondente al saldo potrà avvenire solo a seguito della consegna da parte del/della Collaboratore/Collaboratrice di quanto eventualmente previsto nei contratti individuali.
- b) Nel caso di attività finanziate da enti o istituzioni nazionali o internazionali, la corresponsione del saldo finale del compenso avverrà, qualora esplicitato nel contratto, tenendo conto dei tempi e delle condizioni previste da tali enti finanziatori e comunque non oltre 60 giorni dal termine del contratto.
- c) I parametri indicati nel presente Accordo Collettivo con riferimento ai compensi minimi sono riferiti a rapporti di durata di 12 mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.
- d) Senza pregiudicare trattamenti di miglior favore stabiliti a livello individuale o di singola OSC, le Parti concordano di definire i compensi minimi secondo quanto stabilito nei punti successivi e sulla base della prevista articolazione funzionale dei profili professionali.
- e) Per compenso annuo lordo si intende la somma parametrata alle retribuzioni mensili, incluse le mensilità aggiuntive, stabilite dai CCNL applicati dalle OSC al personale dipendente. Tale compenso annuo verrà aggiornato automaticamente sulla base dei rinnovi dei CCNL.
- f) Il compenso sarà proporzionato alla quantità e all'impegno temporale del lavoro da eseguire. Nel caso sia necessario rapportare il corrispettivo sopra individuato, anche ai soli fini di rendicontazione, convenzionalmente verranno utilizzati i seguenti coefficienti: a mese di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 12; a giorno di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 312; ad ora di prestazione, si

GP

utilizzerà il coefficiente 2016. I corrispettivi (importi lordi annui) per profilo professionale sono determinati sulla base del CCNL di settore applicato al personale dipendente. Tali corrispettivi annui verranno aggiornati automaticamente sulla base dei rinnovi dei rispettivi CCNL.

Gli importi di cui al punto E), vanno maggiorati del 9% secondo la seguente progressione temporale:

A far data da 01/01/2024 l'importo maggiorato del 6% sarà incrementato di un ulteriore 1%;

A far data da 01/01/2025 l'importo maggiorato del 7% sarà incrementato di un ulteriore 1,5%;

A far data da 01/01/2026 l'importo maggiorato dell'8,5% sarà incrementato di un ulteriore 0,5%.

Il risultato così ottenuto rappresenta il corrispettivo minimo.

Profilo professionale	Terziario	Cooperative sociali	Enti socioassistenziali Uneba	Enti ecclesiastici Agidae
A	1	F2	1	F2
B	2	F1	2	F1
C	3	E2	3S	E2
D	4	E1	3	E1
E	4	D3	4S	D2
F	5	D2	4	D1

I compensi annuali per ciascun modulo funzionale sono quelli di seguito definiti:

Profilo professionale	Terziario	Cooperative sociali	Enti socioassistenziali Uneba	Enti ecclesiastici Agidae
A	32.101,02	30.035,46	24.417,26	29.819,40
B	28.713,44	26.299,91	23.026,50	28.299,31
C	25.560,36	23.812,23	21.326,34	26.764,14
D	23.053,52	22.061,78	20.553,68	25.243,79
E	23.053,52	22.061,78	19.472,04	24.597,30
F	21.504,70	20.723,95	18.853,94	23.950,68

(Tabella delle retribuzioni dei CCNL in vigore alla data di approvazione del presente Accordo sui quali applicare la maggiorazione sopra evidenziata)

Il livello minimo dei compensi può essere elevato anche con maggiorazione superiore al 40% in riferimento ad alcune specifiche casistiche:

- Missioni estere con presenza di fattori di rischio per il/la Collaboratore/Collaboratrice
- Attività che richiedano interventi sul territorio (sia in Italia che all'estero) con carattere di urgenza e quindi comportino frequenti spostamenti non preventivamente programmabili

Art. 7 – Recesso e risoluzione del contratto

a) Il contratto individuale potrà essere risolto:

- per mutuo consenso delle parti contraenti;

CS

df

B

R⁹

AP



- da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso;
- per comprovati motivi di forza maggiore.

Deve intendersi come causa di forza maggiore anche la revoca o l'interruzione del finanziamento da parte del soggetto, pubblico o privato, cui fa capo l'intervento in Italia o all'estero.

Nello specifico, il Committente può recedere per giusta causa dal contratto, sia esso a tempo indeterminato che a termine, quando da parte del/della Collaboratore/Collaboratrice si verifichino:

- gravi inadempienze contrattuali, gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell'incarico;
- sospensione ingiustificata della prestazione;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 Legge n. 55/1990 e s.m.i.;
- danneggiamento o furto di beni;
- danni di immagine e pregiudizio al buon nome dell'OSC, ivi comprese le condotte del/della Collaboratore/Collaboratrice, anche esulanti dal rapporto di collaborazione, incompatibili con i valori ed i principi dell'oggetto sociale e della mission della OSC Committente;
- violazione degli obblighi di riservatezza espressamente disciplinati nel contratto tali da arrecare danni all'OSC;
- evidenti ritardi nello svolgimento dell'attività che possano comportare l'impossibilità della sua realizzazione;
- mancata presenza di elementi di qualificazione professionale considerati come essenziali per lo svolgimento del contratto (es. mancata conoscenza negli standard richiesti della lingua straniera, mancata conoscenza delle necessarie procedure informatiche e telematiche, mancata conoscenza delle regole basilari della rendicontazione, incapacità o scarsa attitudine a rapportarsi agli enti istituzionali secondo criteri di diplomazia adeguati al contesto, incapacità di relazionarsi con il personale locale nelle attività all'estero);
- atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona messi in atto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, con particolare riferimento alle missioni compiute all'estero.

In questo senso AOI e LINK 2007, in accordo con le OO.SS., si impegnano ad adottare ogni misura, ivi compresa l'elaborazione di un apposito codice di comportamento volto a prevenire, individuare e gestire eventuali casi di molestie e violenza, in linea anche con la normativa nazionale e comunitaria in materia (v. Accordo Quadro del Dialogo Sociale Europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro).

b) Oltre ai motivi di giusta causa o di forza maggiore, per i quali non è richiesto il preavviso, il/la Collaboratore/Collaboratrice può risolvere il contratto con comunicazione scritta o inviata per posta elettronica con attestazione di ricevuta, con un periodo di preavviso di almeno 40 giorni per le attività relative ai profili professionali E e F, 60 per i profili professionali C e D e di 90 giorni per i profili professionali A e B. Tale periodo si riferisce a collaborazioni di durata pari o superiore a 12 mesi; per collaborazioni di durata inferiore il periodo di preavviso sarà proporzionalmente ridotto. In mancanza del preavviso, il/la Collaboratore/Collaboratrice dovrà corrispondere al Committente un'indennità risarcitoria di importo proporzionato alla durata del mancato preavviso.

c) Nel caso di interruzione anticipata della collaborazione all'estero per comprovati ed oggettivi motivi di forza maggiore esterni al Committente, quest'ultimo si impegna, entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto, a proporre una nuova collaborazione e, ove ciò non fosse possibile, a riconoscere un

risarcimento pari al 20% dei compensi maturandi, fino ad un massimo di 3 mesi, calcolati sul compenso pattuito con il/la Collaboratore/Collaboratrice per il tipo di professionalità in cui è impiegato.

Art. 8 - Diritto di precedenza

Il/la Collaboratore/Collaboratrice che abbia avuto uno o più contratti con il Committente della durata complessiva di almeno 30 mesi nell'arco degli ultimi 5 anni matura un diritto di precedenza da esercitarsi per mezzo di richiesta scritta che il/la Collaboratore/Collaboratrice deve far pervenire alla OSC entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di nuovi contratti attivati dalla medesima OSC nell'arco dei successivi 12 mesi che abbiano le seguenti caratteristiche:

- stessa tipologia di attività lavorativa;
- medesima zona geografica di impiego o zone corrispondenti quanto a cultura e impatto sociale, fatte salve eventuali normative nazionali che impediscano la prosecuzione dell'impiego nel medesimo paese;
- nessuna nota di demerito scritta pervenuta durante il corso dell'ultimo contratto; in presenza di eventuale nota di demerito, che possa incidere sull'esercizio del diritto di precedenza in questa sede definito, il/la Collaboratore/Collaboratrice potrà ricorrere alla Commissione Paritetica di cui all'art. 12 del presente Accordo.

Il diritto di prelazione sarà specificato nel contratto individuale di lavoro.

Per agevolare la richiesta del/della Collaboratore/Collaboratrice viene predisposto l'Allegato A che verrà consegnato unitamente al presente Accordo all'atto della sottoscrizione del contratto individuale.

Art. 9 – Formazione

Per garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per il/la Collaboratore/Collaboratrice la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale.

Le OSC e le OO.SS. costituiranno un tavolo di confronto sul tema della formazione e dell'aggiornamento del/della Collaboratore/Collaboratrice, che si riunirà con cadenza annuale. In tale contesto, verranno inoltre identificati possibili percorsi formativi e relative modalità di attuazione e promossi progetti comuni fra le parti.

I percorsi formativi e/o le esperienze professionali verranno registrati dalle OSC al termine della collaborazione. Le modalità di registrazione verranno definite dalla Commissione Paritetica.

ART. 10 - Bilateralità

Nel corso della vigenza del presente Accordo le Parti si impegnano a valutare un percorso di fattibilità di un sistema bilaterale di settore finalizzato all'erogazione di prestazioni in favore dei/delle collaboratori/collaboratrici delle OSC.

Art. 11 - Diritti sindacali

Al fine di regolamentare l'esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:

I/le lavoratori/lavoratrici che espletano la loro prestazione in Italia hanno diritto a partecipare ad un minimo di 10 ore annue di assemblea presso una sede individuata dalle OO.SS. e messa a disposizione dai soggetti

11

aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo. La partecipazione a tali assemblee è assicurata, per i/le collaboratori/collaboratrici impegnati in missioni estere, attraverso la messa a disposizione degli strumenti multimediali da parte dei soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Al fine di rendere effettive le relazioni sindacali all'interno di ogni OSC, le OO.SS. firmatarie del presente accordo, potranno designare e/o eleggere, ai fini contrattuali, i loro rappresentanti come segue:

- a) in caso di presenza di almeno 5 collaboratori/collaboratrici all'interno di una OSC potrà essere designato o eletto 1 rappresentante sindacale;
- b) in caso di presenza di almeno 15 collaboratori/collaboratrici potrà essere designato o eletto 1 rappresentante per ogni O.S. firmataria del presente accordo.

Ai rappresentanti sindacali è riconosciuto un permesso retribuito per esercitare la propria attività pari a 0,5 giorni ad anno, con tetto massimo di 27 giorni ad anno civile, per ogni Collaboratore/Collaboratrice in forza al 1/01 dell'anno di riferimento. I permessi saranno fruiti dai rappresentanti sindacali tenuto conto delle necessità del rappresentante e gli obblighi operativi riferiti all'incarico, missione o progetto nel quale il/la Collaboratore/Collaboratrice è inserito. Il numero dei giorni di assenza è da considerarsi complessivo e da suddividere tra ciascun rappresentante delle OO.SS..

Il/la lavoratore/lavoratrice ha facoltà di rilasciare delega (come da Allegato B) a favore di una fra le OO.SS. firmatarie del presente accordo per il pagamento dei contributi sindacali nella misura dello 0,8% dei compensi netti. Il Committente, all'atto della stipula del contratto di lavoro, consegnerà al/alla Collaboratore/Collaboratrice copia del presente Accordo e del modello di delega sindacale. In caso di sottoscrizione, provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla alla O.S. interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione della OSC.

Dichiarazione a verbale

Le Parti, a seguito dell'implementazione delle informazioni comunicate alla piattaforma di cui all'art.12 del presente Accordo, si rivedranno entro il mese di luglio 2024 per sottoporre a verifica le soglie di cui all'art 11 ai fini della rappresentanza sindacale.

Art. 12 - Diritti di informazione e Commissione Paritetica e trasmissione dei dati

Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente Accordo, per la sua applicazione e per l'esame delle informazioni relative alla stipula dei contratti di collaborazione.

La Commissione è composta pariteticamente dai firmatari del presente Accordo. La Commissione si riunirà periodicamente secondo necessità contingenti, e comunque semestralmente.

Le comunicazioni di cui all'art. 1 dovranno essere inviate all'indirizzo pariteticaosc@gmail.com.

Lo OSC comunicheranno annualmente alla piattaforma telematica Open-Cooperazione le seguenti informazioni:

- numero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31.12, dando evidenza a:

12

- contratti che si svolgono in Italia e contratti all'estero (per i contratti che si svolgono in parte in Italia e in parte all'estero verrà utilizzato il criterio della prevalenza dei mesi di permanenza);
- distinzione tra uomini e donne;
- durata media dei contratti;
- distribuzione territoriale, intesa come luogo in cui di sottoscrizione dei contratti di collaborazione;
- anzianità media lavorativa nella singola OSC.

La piattaforma consentirà, a soggetti autorizzati riferibili ai firmatari del presente Accordo e nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, di consultare i dati ed effettuare estrazioni.

Il sistema sarà operativo entro APR 2024 e le OSC inseriranno le informazioni entro il mese di GIU 2024.

A regime l'anagrafica contrattuale sarà aggiornata entro il mese di MARZO.

Art. 13 - Assicurazioni integrative

Il Committente garantisce:

al/alla Collaboratore/Collaboratrice che svolge l'attività all'estero:

- assicurazione per la liquidazione di un capitale nel caso di morte da susseguente ad infortunio durante il servizio all'estero. Tale capitale sarà corrisposto al beneficiario designato o, in mancanza, agli aventi diritto;
- assicurazione per la liquidazione di un capitale in caso di invalidità permanente da susseguente ad infortunio e/o malattia generica e/o malattia tropicale subiti/contratti durante la collaborazione all'estero;
- assistenza in caso di contenzioso legale derivante dall'esercizio delle funzioni assegnategli;
- assicurazione a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi e relative spese legali;
- diaria da infortunio e malattia per un importo pari a € 75 a giorno, per un di massimo 60 giorni;
- diaria di convalescenza per un importo pari a € 50 al giorno per massimo di 60 giorni;
- per la malattia: rimborso di tutti i costi compresi medicinali (anche omeopatici), analisi, ecc.;
- per la maternità: rimborso spese per controlli prenatali (fino a un massimo di € 1.500) e per il parto. (compreso parto in casa);
- rimpatri in caso di morte o ricovero per pericolo di vita di un familiare (padre, madre, coniuge figli), compresi i componenti di una coppia all'interno di una unione civile;
- situazione di pericolo: spese per ricerca, soccorso e messa in sicurezza dell'espatriato, fino ad un importo massimo di € 50.000.

Al/alla Collaboratore/Collaboratrice che svolge l'attività in Italia per un periodo pari o superiore a 6 mesi viene garantito:

- indennità sostitutiva in caso di ricovero ospedaliero per un importo pari a €70 per un massimo di 90 giorni;
- rimborso spese pre e post ricovero;
- rimborso ricovero per parto fisiologico e aborto terapeutico per un importo pari a € 60 al giorno per un massimo di 60 giorni;

- Indennità da ingessatura per un importo pari a € 30 al giorno per un massimo di 30 giorni;

Il massimale per ricovero sanitario è in ogni caso pari ad € 40.000 per ciascun anno.

In alternativa sarà riconosciuta al/alla Collaboratore/Collaboratrice che svolga la propria attività in Italia, con un contratto di durata pari o superiore a 6 mesi, un importo una tantum di € 150,00 dietro presentazione, da parte del/della Collaboratore/Collaboratrice, di dichiarazione di responsabilità con la quale attesti di essere già in possesso di polizza sanitaria.

In materia di polizze assicurative e integrative le Parti firmatarie si impegnano durante la vigenza del presente Accordo a monitorare le prestazioni erogate in una logica di migliore aderenza alle necessità dei/delle collaboratori/collaboratrici e relativa implementazione.

Art. 14 - Appalti ed esternalizzazioni

Con particolare riferimento alle attività di raccolta fondi o marketing sociale che richiedano utilizzo di personale (cd. promoters) diverso da quello ordinariamente inserito in struttura, le Parti concordano che tali attività, se svolte senza vincoli di orario e al di fuori del luogo di lavoro – fermo restando il coordinamento con il Committente – possono essere inquadrate con contratti di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo.

In ottica di responsabilità sociale e solidale le OSC si impegnano, in linea con il proprio codice etico, ad affidare le attività sopra evidenziate esclusivamente a fornitori qualificati che rispettino le vigenti norme sul lavoro nazionali ed internazionali e garantiscano una retribuzione dignitosa e commisurata alla tipologia di attività e all'impegno svolto.

Art. 15 - Durata


Il presente accordo entra in vigore da 01/01/2024 e avrà durata sino al 31/12/2026.

Sottoscritto in Roma il 04.12.2023 dalle Parti come ipotesi di accordo da ratificare entro il 21.12.2023

AOI - Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale



LINK 2007 - Cooperazione in Rete



Felsa CISL





NidiL CGIL





UILTemp,

